



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al [redacted] r.g. proposta da

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., e [redacted] rappresentati e difesi dal-l'Avv. [redacted] del [redacted], con il

quale sono domiciliati in Bari [redacted]

IL CASO.it
-opponenti-
contro

[redacted] p., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] del [redacted], domiciliatario, giusta procura in atti

-opposta-

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da foglio allegato al verbale di udienza del 21.04.2016, che qui si intende riportato.



MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter' del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] hanno adito questo Tribunale deducendo:

- di aver ciascuno ricevuto in data 05.11.2012 la notifica di un atto di precetto con cui [REDACTED] [REDACTED] intimava il pagamento della somma di €293.691,59;

- che il titolo esecutivo presupposto era costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 03.02.2009 in forma pubblica, del quale si assumeva il parziale inadempimento degli opposenti (della prima in qualità di debitrice principale e del secondo in qualità di fideiussore);

- che il precetto doveva ritenersi nullo per mancata specificazione del credito in quanto difettante della precisazione delle singole poste, dei criteri di calcolo e dell'indicazione dell'importo delle rate scadute e del capitale residuo (motivo di opposizione n. 1);

- che il credito azionato doveva ritenersi indeterminato e infondato per indebita capitalizzazione e per applicazione di errate metodologie di calcolo degli interessi, che invero risultavano pure usurari e, dunque, non dovuti (motivo di opposizione n. 2);

- che la polizza fideiussoria stipulata da [REDACTED]



██████ doveva ritenersi affetta da nullità e/o invalidità in conseguenza diretta dei vizi del contratto principale di mutuo.

Sulla base di tali allegazioni, gli opposenti hanno chiesto, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:

a) dichiararsi la nullità degli atti di precetto opposti; b) accertarsi la nullità del rapporto di mutuo per erronea determinazione degli interessi e per la loro indebita capitalizzazione; c) accertarsi l'illegittimità degli addebiti pretesi dalla Banca e, per effetto, dichiarare la non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c.; d) accertarsi e dichiararsi l'invalidità della fideiussione prestata da ██████████. In subordine, hanno chiesto l'accertamento dell'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 26.11.2012).

I.2.- La convenuta ██████████
██████████, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo che:

- aveva correttamente intimato agli opposenti di pagare l'importo dovuto sulla base del piano di ammortamento del mutuo a seguito della risoluzione del relativo contratto;

- le metodologie di calcolo degli interessi previste in contratto erano da considerarsi legittime, né risultava alcun superamento del tasso-soglia stabilito per legge;



- la polizza fideiussoria stipulata da [REDACTED] doveva ritenersi valida ed efficace.

Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione nonché per il rigetto nel merito, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 29.03.2013).

I.3.- La causa, istruita con produzioni documentali e CTU contabile, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.

II.1.- Preliminarmente deve rilevarsi che l'opposizione, pur unitariamente qualificata nell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., può invero ritenersi tale limitatamente al primo motivo (nullità del precetto); laddove il secondo motivo (infondatezza del credito azionato) ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

II.2.- Nel merito, sono anzitutto gravemente e manifestamente infondati i pretesi ma insussistenti vizi di validità del precetto denunciati dai opposenti con il primo motivo.

E' agevolmente evincibile dalla lettura dell'atto impugnato che in esso vi è il chiaro e puntuale richiamo del titolo esecutivo negoziale dal quale scaturisce la pretesa per la quale la Banca preannuncia l'azione esecutiva. Tale richiamo al titolo è da intendersi ovviamente inclusivo



della relativa disciplina pattizia utile alla ricostruzione integrale delle poste di credito vantate dalla mutuante, senza che, ai fini della verifica di validità formale dell'intimazione, possano assumere rilievo alcuno le questioni di fondatezza del credito azionato, che difatti vengono successivamente svolte dagli stessi opposenti con il secondo motivo.

In altre parole, il primo motivo è frutto di mera enfasi difensiva, essendosi con esso voluta inutilmente conferire valenza anche formale (nullità dell'atto) alla questione sostanziale costituente l'unico vero tema dell'opposizione.

II.3.- Passando al motivo di opposizione all'esecuzione, con il quale i debitori intimati contestano il diritto della Banca di procedere esecutivamente per un credito che essi assumono inesistente o di entità inferiore a quella azionata, deve venire primariamente in rilievo la domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria per violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., anche in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida, ormai largamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le molte, Cass. n. 12002/2014).

La domanda è parzialmente fondata relativamente alla



denuncia di usurarietà del mutuo nei sensi di seguito specificati.

Preliminarmente e in linea generale, deve precisarsi che l'accertamento della natura usuraria o meno degli interessi pattuiti va verificata alla luce delle disposizioni normative di seguito richiamate.

L'art. 1815, comma 2, c.c. prevede la nullità della pattuizione di interessi usurari tra le parti di un contratto di mutuo.

La nozione base di usurarietà degli interessi risale al disposto dell'art. 644, comma 3, c.p. che, oltre a prevedere un'ipotesi di prova concreta e diretta dell'usura, stabilisce in ogni caso una presunzione *iuris et de iure* di usurarietà nel caso in cui gli interessi pattuiti superino il limite all'uopo fissato dalla legge (cd. tasso-soglia).

La disposizione normativa chiamata a stabilire il tasso-soglia è l'art. 2, comma 4, legge 108/1996, che ne parametrizza il valore partendo dal «tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso [...]».

Il richiamato comma 1 del medesimo art. 2 cit. prevede che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e



dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale».

Pertanto, il tasso-soglia stabilito con decreto ministeriale viene individuato a partire dal valore mediamente praticato del cd. TAEG (Tasso Effettivo Annuale Globale) dell'operazione contrattuale, nel cui computo occorre considerare commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo nonché spese, ad eccezione di quelle per tasse ed imposte.

Il TAEG, infatti, «indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito» (art. 121, comma 1, lett. m, T.U.B attualmente vigente).

Pertanto, al fine di accertare la validità delle clausole determinative degli interessi pattuiti col contratto di mutuo, occorre verificare che il costo complessivo del credito concesso dalla Banca al mutuatario sia minore o uguale al tasso-soglia del periodo di riferimento.

In proposito, si impongono due precisazioni alla luce dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, conv. con modif. dalla legge n.24/2001, che così recita: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o



comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

La prima precisazione - di ordine temporale - induce a dover verificare il rispetto del tasso-soglia al costo del credito così come pattuito in sede di stipula del contratto di mutuo.

La seconda - di ordine contenutistico - impone di considerare, ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, qualsivoglia voce di spesa comunque denominata nonché qualsivoglia tipologia di interesse.

In particolare, quanto alle "spese", deve computarsi anche il compenso stabilito per l'estinzione anticipata del mutuo, a prescindere dalla modalità, anche percentuale, di calcolo (cfr. art. 40, comma 1, TUB: «I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni»).

Inoltre, quanto agli interessi, devono computarsi non solo quelli di natura corrispettiva, ma anche quelli convenuti a titolo moratorio. In tal senso si è invero stratificata nel tempo la più autorevole giurisprudenza: da Corte Cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 29 («il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di le-



gittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»); nonché Cass. Civ., 09 gennaio 2013, n. 350 («Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori»).

Sulle questioni che precedono si sono conformemente pronunciati anche una parte dei giudici di merito, compreso questo Tribunale (tra le altre, ord. 3/6/2016, in causa n.994/2016 RG).

Ciò stabilito sul piano generale e teorico, occorre, nel caso di specie, individuare le modalità di calcolo del TAEG da confrontare con il tasso-soglia dell'usurarietà per poi verificare se le pattuizioni economiche del mutuo fondiario in esame ne comportino il superamento.

Sul punto deve muoversi dalla CTU disposta in corso di causa, dalla quale tuttavia occorre parzialmente discostarsi nei termini che seguono.

Il Consulente d'ufficio, ai punti d4) e d5) della relazione, precisa di aver considerato due differenti metodologie di verifica del cd. tasso-soglia, distinguendo in base alla natura degli interessi pattuiti (rispettivamente corrispettivi e moratori).

In particolare, in riferimento agli interessi corrispettivi, il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG secondo la formula matematica (esplicitata nelle istruzioni della Banca d'Italia e riportata a pag. 12 della relazione) di equazione tra la somma del credito concessa al cliente e la



somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza. Lo sviluppo del calcolo è stato eseguito dal CTU per il tramite di un "elaboratore excel" di funzioni,

In riferimento agli interessi moratori, invece, il CTU ha considerato inapplicabile il suddetto metodo e ha proceduto piuttosto ad un confronto secco tra la misura del tasso di interesse pattuito in contratto e quella del tasso-soglia stabilita dalla legge.

La motivazione che il CTU ha fornito per spiegare tale differenza metodologica è la seguente: «la procedura sopra riportata per il calcolo del TAEG non è in alcun modo applicabile a monte (ovvero alla data di stipula) per gli interessi di mora. Infatti tali interessi, dovuti solo in caso di inadempimento, sono fissati nel contratto solo in misura percentuale e si applicano non sull'intero capitale ma solo sull'importo della rata insoluta o sulla quota capitale della rata insoluta (a seconda che si sia adempiuto alle prescrizioni dell'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000). In altri termini alla data della stipula non è possibile ipotizzare se e quando si verificherà l'inadempimento. L'unica verifica possibile è quindi tra il tasso pattuito e il tasso soglia alla data della stipula» (pag. 16 della relazione).

Le motivazioni addotte dal CTU sono sul punto fallaci e rendono irragionevole (oltre che arbitraria, in quanto svolta al di fuori del quesito posto) la differenziazione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori operata in punto di calcolo:

a) in primo luogo, perché contrasta con le disposizio-



ni normative su richiamate, che impongono un calcolo complessivo del costo del credito, che possa definirsi unico ed omnicomprensivo di tutte le voci poste a carico del mutuatario;

b) in secondo luogo, perché la natura eventuale dell'interesse moratorio è del tutto irrilevante ai fini dell'usurarietà, giacché la nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. colpisce la pattuizione di interessi di una determinata entità, a prescindere dal concreto verificarsi del ritardo nell'inadempimento;

c) in terzo luogo, perché l'applicazione del tasso di interesse moratorio alla singola rata insoluta non impedisce che esso sia computabile sull'intera sorte capitale data a mutuo, essendo invero possibile che il mutuatario resti inadempiente sin dall'inizio della restituzione rateale pattuita.

Pertanto, sulla scorta della rilevata irragionevolezza della differenziazione del calcolo secondo il tipo di interesse considerato, si devono ritenere non condivisibili le conclusioni rassegnate nella CTU in atti in punto di esclusione del superamento del tasso-soglia.

Di contro, deve ritenersi che il metodo di calcolo del TAEG, come correttamente individuato al punto "d4" della consulenza d'ufficio, possa e debba trovare applicazione unitaria, con la considerazione di tutte le voci di costo rilevanti ai fini in questione.

Pertanto, essendo già contenuti nell'elaborato del Consulente d'ufficio i criteri occorrenti allo sviluppo del



suddetto calcolo deve ritenersi superflua la rinnovazione per il tramite dello stesso Consulente, dal momento che si può agevolmente procedere in questa sede alla rielaborazione delle formule impiegate dall'Esperto contabile in maniera tale da pervenire al corretto risultato del TAEG del contratto di mutuo de quo.

Come detto, la funzione dell'elaboratore "excel" da considerare è quella suggerita dal CTU al punto d4 della relazione:

=EFFETTIVO (TASSO(periodi;- rata:(capitale-spese iniziali);)*12;12;)

con la precisazione che:

a) il valore dei "periodi" è pari alle rate mensili per l'estinzione del mutuo, ovverosia 120;

b) il valore (negativo) della "rata" corrisponde all'indicazione della rata desumibile dal piano di ammortamento del mutuo; senonché, il valore indicato dal CTU è incongruamente parametrato ai soli interessi corrispettivi (4,8%), laddove, alla luce del dettato normativo che impone la considerazione anche dell'interesse moratorio, esso deve essere aumentato del corrispondente spread di mora (previsto in contratto nella misura del 3%) ed essere pertanto complessivamente quantificato nel 7,8%; il calcolo della rata del mutuo - nel rispetto della tabella riportata a pag. 8 dell'elaborato tecnico, salva la suddetta correzione del tasso di interesse (7,8% anziché 4,8%) - conduce al risultato di € 4.810,94; a tale valore, devono sommarsi le spese (anche potenziali) di rata contrattualmente stabilite: ovverosia €8,00 per spese di pagamento rata allo sportello ed



€5,16 per spese per avvisi (cfr. documento di sintesi, allegato "C" del contratto di mutuo: doc. 1 fasc. parte opponente); sicché il valore della rata da inserire (in negativo) nella formula sarà dunque pari ad €4.824,10 (= 4810,94 + 8,00 + 5,16);

- c) il valore del "capitale" è pari alla somma data a mutuo e, dunque, ad €400.000,00;
- d) il valore delle "spese iniziali" deve comprendere tutte le voci di compenso comunque denominate (escluse tasse e imposte) e riportate nel citato documento di sintesi del mutuo e, dunque: €800,00 per spese di erogazione, €700,00 per spese di istruttoria, €4.000,00 per estinzione anticipata (calcolata nella misura dell'1% dell'intero capitale), €2,58 per spese di invio documenti trasparenza, €2,58 per spese di invio documenti variazione condizioni, € 155,00 per spese di istruttoria per recupero morosità; così per un totale di €5.660,16.

La valorizzazione della funzione da considerare per il calcolo del TAEG (da confrontare con il tasso-soglia) è dunque la seguente:

$$=EFFETTIVO(TASSO(120;-4.824,10;(400.000-5.660,16);)*12;12;)$$

Il risultato di tale calcolo è uguale a 0,085045 che, in misura percentuale, corrisponde a 8,5045%.

In riferimento ai contratti di mutuo ipotecario a tasso fisso, il tasso-soglia previsto per il primo trimestre 2009 (quello di riferimento per il mutuo stipulato tra le parti in data 03.02.2009), così come riportato nel D.M. 19.12.2008 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), è pari a 5,39 + ½ e, dunque, a 8,0850%.



Dal confronto tra la misura del tasso riproduttivo del costo complessivo della concessione del credito in questione e quello del tasso-soglia ($8,5045 > 8,0850$) si deduce la natura usuraria del mutuo de quo e la conseguente nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della pattuizione degli interessi.

Dalla nullità della clausola deriva che nulla è dovuto dai debitori a titolo di interessi, mentre essi sono sicuramente tenuti a restituire il capitale ottenuto a mutuo, al netto di quanto già restituito: il dato contabile relativo non è tuttavia determinabile allo stato delle risultanze, con la conseguenza che la causa non può essere definita e dovrà conoscere l'occorrente completamento istruttorio, da disporsi con separata ordinanza.

Resta solo da puntualizzare che l'accertamento negativo in ordine alla debenza degli interessi, ovvero la gratuità del mutuo, oltre a lasciare impregiudicato il credito della mutuante per la sorte capitale, non comporta il travolgimento dell'intero precetto, atteso che l'eccessività della somma da esso portata dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (giurisprudenza pacifica; tra le altre, Cass. n. 2160/2013).

II.4.- A conclusioni sostanzialmente equivalenti deve pervenirsi in ordine alla domanda di nullità e/o invalidità



della fideiussione prestata da [REDACTED], che risulta infondata.

Secondo i noti principi della nullità parziale e dell'accessorietà della fideiussione, la pur accertata nullità delle pattuizioni sugli interessi non inficiano - diversamente da quanto pretendono gli opposenti - la validità del contratto di fideiussione, fermo restando, ovviamente, che la garanzia del [REDACTED] segue, nella sua estensione quantitativa, le sorti del debito principale.

III.- Le spese andranno regolate con la sentenza definitiva.

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 26.11.2012, da [REDACTED] e da

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede:

- a) rigetta la domanda di nullità dei precetti impugnati;
- b) dichiara la nullità delle clausole relative agli interessi afferenti il mutuo stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED] in data 03.02.2009 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto in restituzione dagli opposenti alla Banca opposta a titolo di interessi;
- c) rigetta la domanda di invalidità della fideiussione



prestata da [REDACTED]

d) dispone come da separata ordinanza sul prosieguo del giudizio;

e) spese al definitivo.

Bari, 31 ottobre 2016.

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Emanuele Pinto.

Il Giudice - Antonio Ruffino

IL CASO.it

